

INPS

Istituto Nazionale Previdenza Sociale



Direzione Centrale Ammortizzatori Sociali
Direzione Centrale Entrate e Recupero Crediti
Direzione Centrale Organizzazione e Sistemi Informativi
Direzione Centrale Amministrazione Finanziaria e Servizi Fiscali

Roma 2-04-2024

Messaggio n. 1328

Oggetto : Legge 25 luglio 1975, n. 402 - Trattamento di disoccupazione in favore dei lavoratori rimpatriati. Campo di applicazione della legge nei confronti dei lavoratori italiani che rimpatriano da Paesi che applicano la normativa comunitaria (Paesi UE, Paesi SEE, Svizzera) e per i lavoratori italiani che rimpatriano da uno Stato estero non convenzionato. Chiarimenti in merito alla trattazione delle domande

1. Premessa

Con la circolare n. 106 del 22 maggio 2015 - che interamente si richiama - sono stati forniti chiarimenti in merito alla trattazione delle domande di prestazioni di disoccupazione per i lavoratori italiani che rimpatriano da Paesi che applicano la normativa comunitaria - Paesi UE, Stati SEE (Islanda, Liechtenstein e Norvegia) e Svizzera - o da uno Stato estero non convenzionato, in applicazione della legge 25 luglio 1975, n. 402.

Tenuto conto delle tante richieste di chiarimenti pervenute dalle Strutture territoriali, con il presente messaggio si forniscono ulteriori precisazioni in merito all'erogazione del trattamento di disoccupazione in oggetto.

Modalità di trattazione delle domande presentate dai cittadini italiani che rimpatriano da uno Stato estero non convenzionato

Per tali lavoratori si richiama integralmente quanto già indicato nella circolare n. 106/2015 e si sottolinea che per gli stessi non vanno richiesti i documenti portatili U1 e U2; occorre, invece, produrre una dichiarazione, attestante il licenziamento o il mancato rinnovo del contratto, rilasciata dal datore di lavoro all'estero ovvero dalla competente autorità consolare italiana.

Modalità di trattazione delle domande presentate dai cittadini che rimpatriano da Paesi che applicano la normativa comunitaria - Paesi UE, Stati SEE e Svizzera

Nell'ipotesi in cui dall'istruttoria della domanda si evince che la persona possa avere diritto in Italia alla prestazione di disoccupazione per i lavoratori rimpatriati, occorre verificare sempre, prima di erogare la prestazione, se il soggetto ha diritto ad una prestazione di disoccupazione nello Stato in cui ha cessato l'attività lavorativa e la sta esportando in Italia (in base all'art. 64 e all'art.65.5. b del regolamento (CE) n. 884 del 2004).

Tale verifica può essere fatta consultando le informazioni contenute nel documento portatile U1 (Periodi da prendere in considerazione per la concessione delle prestazioni di disoccupazione) nelle sezioni 5 e 6. In particolare, la sezione 6 ("Diritto alle prestazioni di disoccupazione") del suddetto documento portatile deve essere sempre compilata. Se in tale sezione è indicato che il lavoratore ha diritto a prestazioni ai sensi dell'articolo 64 o 65.5.b del sopra citato regolamento, dovranno essere valutate anche le informazioni contenute nella sezione 2 ("Periodi per i quali le prestazioni di disoccupazione possono essere erogate") del documento portatile U2 (Conservazione del diritto alle prestazioni di disoccupazione). Infatti, nel caso in cui il richiedente abbia diritto a prestazioni a carico dell'Istituzione estera, le giornate già indennizzate da detta Istituzione dovranno essere detratte dalle giornate spettanti a titolo di prestazione di disoccupazione rimpatriati.

Con l'occasione si ricorda che la persona ha la facoltà e non l'obbligo di presentare i documenti portatili. La mancanza di detti documenti non può essere motivo di reiezione della domanda di NASpI o di disoccupazione rimpatriati. Se gli stessi non sono disponibili, le informazioni previdenziali necessarie per la definizione della domanda di disoccupazione vanno richieste mediante l'applicativo RINA, attivando un UB_BUC_01.

2a) Lavoratori frontalieri e diversi dai frontalieri

Nell'istruttoria di una domanda di disoccupazione rimpatriati occorre verificare sempre se la persona disoccupata, che proviene da uno Stato che applica la normativa UE, rientra tra le categorie tutelate dall'art. 65 del Regolamento (CE) n. 883/2004: ovvero frontalieri, transfrontalieri e lavoratori stagionali.

Si riportano, di seguito, le definizioni di queste tipologie di lavoratori così come declinate dai regolamenti comunitari:

- il termine "lavoratore frontaliere" designa qualsiasi lavoratore subordinato o autonomo che esercita una attività professionale nel territorio di uno Stato membro e risiede nel territorio di un altro Stato membro dove, di massima, ritorna ogni giorno o almeno una volta alla settimana;
- sono "lavoratori diversi dai frontalieri" coloro che, nel corso della loro ultima attività subordinata o autonoma, risiedono in uno Stato membro diverso da quello alla cui legislazione sono soggetti e che non è necessariamente lo Stato in cui è esercitata l'attività subordinata o autonoma;
- il termine "lavoratore stagionale" designa qualsiasi lavoratore subordinato che si reca nel territorio di uno Stato membro diverso da quello in cui risiede per effettuarvi, per conto di un'impresa o di un datore di lavoro di tale Stato, un lavoro a carattere stagionale la cui durata non può superare in alcun caso gli otto mesi, e che dimora nel territorio di tale Stato per tutta la durata del suo lavoro; per lavoro a carattere stagionale si deve intendere un lavoro che dipende dal ritmo delle stagioni e si ripete automaticamente ogni anno.

Occorre, quindi, preliminarmente procedere all'istruttoria della domanda per determinare se la persona ha diritto ad una NASpI ex art. 65, verificando che il soggetto, durante il periodo lavorativo svolto all'estero, abbia mantenuto la propria residenza in Italia e che abbia i requisiti per beneficiare di una prestazione NASpI considerando la contribuzione estera, ovvero totalizzando precedente contribuzione nel quadriennio di interesse.

Se dall'istruttoria emerge che la persona ha diritto ad una NASpI ex art. 65, e che la domanda è stata presentata entro il termine di 68 giorni dalla cessazione del rapporto di lavoro, occorre informare l'interessato della trasformazione d'ufficio della sua domanda (da DS rimpatriati a NASpI ex art. 65) e provvedere alla definizione della NASpI spettante, chiedendone poi il rimborso per tre o

cinque mesi allo Stato estero per il tramite della Direzione di Coordinamento Metropolitano di Roma (circolari nn. 85/2010 e 105/2015).

Laddove, invece, fosse già trascorso il termine dei suddetti 68 giorni, sarà definita, in presenza di tutti i requisiti, la domanda di disoccupazione rimpatriati.

Qualora ci fossero dubbi sulla qualifica (ad esempio lavoratore stagionale), occorre attivare uno scambio di informazioni mediante l'applicativo RINA (H_BUC_01) chiedendo copia del contratto di lavoro, buste paga, etc. o verificare la legislazione applicabile mediante il documento portatile A1.

(Esempi: lavoratore che si reca in Germania 6 mesi a fare il gelataio, soggetto che va in Francia ad effettuare la vendemmia per 13 settimane, maestro di sci che lavora in Svizzera per almeno tre mesi).

Si riportano, di seguito, alcune FAQ sull'argomento.

Disoccupazione rimpatriati e rioccupazione in Italia

La disoccupazione rimpatriati decade se la persona riprende a lavorare in Italia per più di 5 giorni? O si sospende (fino a 6 mesi) seguendo le regole della NASpI?

Decade perché si tratta di una prestazione del tutto atipica, che applica le regole della disoccupazione ordinaria da cui deriva, prestazione in vigore prima della riforma degli ammortizzatori sociali (Legge 92/2012).

DS Rimpatriati e lavoro autonomo - quesiti vari

Un iscritto come artigiano può percepire la prestazione DS Rimpatriati nel caso in cui abbia iniziato l'attività prima della cessazione del rapporto di lavoro estero subordinato?

Sì, perché in analogia con la vecchia DS ordinaria, l'attività autonoma preesistente è compatibile.

Nel caso in cui un iscritto come artigiano abbia iniziato l'attività in corso di percezione della Ds rimpatriati, la stessa decade?

In analogia con la vecchia DS ordinaria, l'attività iniziata dopo la cessazione del rapporto di lavoro estero subordinato non comporta la decadenza della prestazione solo se non riveste carattere di continuità e professionalità. Si

sottolinea che l'iscrizione come artigiano è sinonimo di attività esercitata a carattere professionale.

Esistono dei limiti reddituali oltre i quali la domanda della prestazione in oggetto non può essere accolta?

Al riguardo si specifica che, in analogia con la vecchia DS ordinaria, occorre, innanzitutto, appurare l'entità del reddito del richiedente la prestazione per l'anno in corso. Se quest'ultimo supera il tetto massimo stabilito per rimanere iscritto al Centro per l'Impiego, non va riconosciuta la prestazione oppure va posta in decadenza dalla data di inizio attività se la persona ha già iniziato a percepire la DS Rimpatriati. L'attuale soglia reddituale da lavoro autonomo per il 2024 è pari a euro 5500,00.

È utile ricordare che la segnalazione del reddito non è subordinata a vincoli temporali come per la Naspi (30 giorni).

Data del rimpatrio antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro

Se il richiedente la prestazione torna in Italia prima della data di cessazione del rapporto di lavoro all'estero per fruire delle ferie, che da accordo dovevano essere fruite subito prima della fine del contratto, la DS rimpatriati può essere accolta?

No, la data del rimpatrio non può essere antecedente la data di cessazione del rapporto di lavoro: è la procedura stessa che blocca la domanda.

Data di iscrizione al Centro per l'impiego antecedente la data di rimpatrio

Se il richiedente la prestazione DS rimpatriati si iscrive al Centro per l'impiego in data antecedente al rimpatrio, la DS rimpatriati può essere accolta?

No, la data d'iscrizione al Centro per l'Impiego deve essere sempre successiva alla data di rientro in Italia, in quanto la persona deve recarsi personalmente presso il CpI per certificare il suo rientro; anche in questo caso è la procedura stessa che blocca la domanda.

Modello DS56bis

È ancora in uso il modello DS56BIS per la notifica di eventi che influiscono sulla DS Rimpatriati?

Sì, perché si tratta di una prestazione che deriva interamente da contribuzione estera, non presente nei nostri archivi, quindi, in caso di ripresa di attività lavorativa all'estero in corso di pagamento della prestazione, l'utente dovrà compilare il DS56bis per informare l'Istituto.

Contratto formativo di orientamento e Ds rimpatriati

Può essere accolta la domanda di DS rimpatriati presentata da disoccupato che nel periodo concomitante con il periodo indennizzabile risulta titolare di tirocinio formativo e di orientamento?

La domanda di Ds rimpatriati può essere accolta perché i tirocini, di solito, non sono coperti da contribuzione INPS ma hanno solo una copertura Inail in caso di infortunio.

Slittamento termini Ds rimpatriati per fruizione indennità di maternità

Una lavoratrice licenziata in uno Stato che applica i regolamenti comunitari, fruisce in tale Stato prima della prestazione di maternità e, poi, di quella disoccupazione. Si reca in Italia esportando la prestazione di disoccupazione (art. 64 Reg. 883/2004). Al termine del periodo di esportabilità chiede la Ds rimpatriati. La domanda può essere accolta anche se la data del rimpatrio cade oltre il 180° giorno dal licenziamento?

Sì, perché in caso di percezione di indennità di maternità c'è uno slittamento dei termini previsti dalla procedura Ds rimpatriati, considerato che non vanno conteggiati ma neutralizzati i giorni nei quali la persona ha fruito dell'indennità di maternità, in tal senso è stata implementata la procedura.

Dimissioni nel periodo tutelato di maternità

Se una lavoratrice si dimette nel periodo tutelato di maternità ha diritto alla Ds rimpatriati?

Sì, tale possibilità è prevista dal TU D.lgs. 151/2001 (Testo unico sulla maternità e paternità) che si applica alla generalità dei lavoratori con esclusione dei domestici.

Si precisa, a tal fine, che l'indennità di maternità va pagata dall'ente estero dove la lavoratrice ha lavorato, perché l'Inps eroga l'indennità di maternità solo se i contributi sono stati versati in Italia.

Disoccupazione rimpatriati e libretto di famiglia

Un beneficiario di Disoccupazione per Rimpatriati ci chiede se tale trattamento di disoccupazione sia compatibile con prestazioni lavorative avvenute tramite Libretto Famiglia e nel caso se vi siano dei limiti.

Si precisa che il lavoro occasionale (Libretto Famiglia) è compatibile con la prestazione entro il limite reddituale di 5000 euro.

Esportabilità

La Ds rimpatriati è esportabile?

No, non rientra nell'applicazione della normativa comunitaria.

Infine, si ricorda che sulla Intranet è disponibile la raccolta dei quesiti normativi, costantemente aggiornata e consultabile al seguente percorso:

Home - Utilità - Raccolta quesiti normativi